



**COMUNE DI AMANDOLA**  
**COD. ISTAT 109002**

**ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 06-03-17 Numero 35

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017 - 2019.**

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 13:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>MARINANGELI ADOLFO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>POCHINI GIUSEPPE</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>LUPI PIERGIORGIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CRUCIANI SARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SCIRE' CHIARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO l'art. 39, commi 1 e 19, della legge n. 449/97 riguardante la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 29/04/2015, immediatamente eseguibile, riguardante la rideterminazione della dotazione organica del personale dell'Ente e la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 25.05.2015 recante "Programmazione fabbisogno di personale triennio 2015/2017";

RICHIAMATE, altresì, la Deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15.04.2016 recante "Programmazione fabbisogno personale triennio 2016/2018" e la Deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 30.09.2016 recante "Riorganizzazione Pianta organica dell'Ente e modifica programmazione fabbisogno del personale annuale 2016 e triennale 2016/2018";

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 1 del 2.01.2017, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Emergenza sisma 2016 – Atto di indirizzo relativo all'assunzione di personale a tempo determinato – provvedimenti";

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 34 del 06/03/2017, immediatamente eseguibile, sulla ricognizione della dotazione del personale ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 come variato dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 per l'anno 2017;

VISTO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina, tra gli altri aspetti, l'articolazione della struttura organizzativa del comune;

VISTA pertanto la dotazione organica vigente e valutate le necessità di personale in relazione ai servizi da assicurare anche in considerazione della fase post sisma in atto;

RICHIAMATI nel contempo:

- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art 39 della legge 449/1997;

- le leggi finanziarie per gli anni 2007 e 2008 che hanno ribadito che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono assicurare la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento delle dinamiche retributive ed occupazionali;

VISTO il comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che così recita:

*“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”;*

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31-5-2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, successivamente ulteriormente modificato, che così recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (94), per l'anno 2014, il limite di cui ai*

*precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;*

VISTO l'art. 50 bis del D.L. n. 189 del 17.10.2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito in legge 15.12.2016 n. 229 che testualmente recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite

*complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.*

*5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

PRECISATO che le assunzioni previste dalla disposizione sopra richiamata sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

PRECISATO, altresì, che tali assunzioni sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota prot. n. 13947 23.11.2016, con cui il Comune di Amandola ha effettuato una richiesta di assunzione di n. 3 unità di personale di Cat. C1 da adibire a servizi amministrativi/vigilanza per attività di predisposizione e notifica ordinanze e n. 2 unità di personale di Cat. D1 da adibire a servizi tecnici per attività di sopralluogo e verifiche tecniche;

VISTA la nota del Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione Luca Ceriscioli prot. n. 88542 del 15.12.2016, con cui veniva comunicato che il Comune di Amandola, nell'ambito della ripartizione delle unità di personale destinate ai comuni marchigiani, potrà assumere n. 4 unità;

VISTA la nota della Segreteria Generale della Giunta Regione Marche prot. n. 895742 del 20.12.2016, con la quale sono stati definiti: "criteri e modalità per l'assunzione del personale" e precisato che: "*le assunzioni sono effettuate mediante utilizzo delle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze della amministrazione*";

VISTO che la suindicata nota specifica altresì che: "*In casi straordinari e motivati e ad invarianza di spesa si ritiene di poter procedere all'assunzione di 2 unità a tempo parziale a fronte di una unità a tempo pieno*";

## RICHIAMATI:

- ✓ il decreto legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229;
- ✓ l'ordinanza n. 6 del 28/11/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione, disciplinante le modalità per la ripartizione tra le varie regioni colpite dal sisma delle unità di personale da destinare ai Comuni;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale, sopra citata, n. 1 del 2/1/2017 con la quale, si è dato avvio al procedimento ex art. 50 bis della Legge 229 del 2016, al fine di garantire migliore funzionalità ed efficienza degli uffici comunali nella gestione della fase di emergenza derivante dalla crisi sismica iniziata il 24.08.2016, dando atto che n. 1 unità di personale Cat. C, posizione economica C1, Istruttore di vigilanza è già stata assunta a tempo determinato, in via d'urgenza ed al fine di fronteggiare l'emergenza in atto, attingendo alla graduatoria vigente presso questo Ente approvata con Determinazione dell'Ufficio Polizia Municipale n. 20 del 14 luglio 2015 ed disponendo, quale atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell'Ufficio Sisma, di avviare il procedimento ex art. 50 bis della Legge n. 229 del 2016 per garantire una migliore funzionalità ed efficienza degli Uffici Comunali nella gestione della fase di emergenza derivante dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 mediante:

- l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità personale con qualifica di Istruttore amministrativo categoria C1 con specifiche competenze in campo giuridico-amministrativo e di polizia locale, mediante selezione pubblica per colloquio, qualora risulti l'indisponibilità nelle graduatorie vigenti pubblicate dalla Regione Marche, con espressa riserva di procedere all'assunzione della predetta unità anche a tempo parziale;

- l'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità personale con qualifica di Istruttore direttivo tecnico categoria D1 ingegnere/architetto con specifiche competenze in ambito urbanistico/edilizio, Lavori Pubblici e Informatica, mediante selezione pubblica per colloquio, qualora risulti l'indisponibilità nelle graduatorie vigenti pubblicate dalla Regione Marche, con espressa riserva di procedere all'assunzione delle predette unità anche a tempo parziale;

VISTA la Delibera di Giunta n. 21 del 17.02.2017 con la quale viene prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato Agente di Polizia Municipale Maria Monia Pasqualini fino al 31.12.2017 a valere sulle risorse a tempo determinato assegnate al Comune di Amandola in relazione al sisma ai sensi e per gli effetti del citato art. 50 bis della Legge 229/2016;

RICHIAMATO il parere reso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14/2011;

PRESO ATTO della Determinazione n. 10 RG n. 12 del 11.01.2017 recante "Emergenza sisma 2016 - assunzione a tempo determinato di n. 2 unità istruttore direttivo tecnico e n. 1 unità istruttore amministrativo - approvazione avvisi di selezione e schemi di domanda";

RILEVATA, pertanto, la necessità e l'opportunità di procedere alle citate selezioni al fine di acquisire le specifiche professionalità, così come individuate ed evidenziate nei bandi approvati con Determinazione n. 12/2017 sopra citata, per poter utilizzare personale formato e preparato sulla normativa vigente nelle specifiche materie oggetto di selezione oltre che sulla recente disciplina del sisma;

RICHIAMATI i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come introdotti D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, a mente dei quali nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse l'Ente è autorizzato a sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabile, con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile o iscritti ad ordine e collegio professionale abilitato all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, connessi alle urgenti esigenze determinate dagli eventi sismici che nel corso dell'anno 2016 hanno interessato anche questo Comune;

RITENUTO utile ed opportuno, in virtù della predetta possibilità, prevedere a breve, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse, la sottoscrizione di detto contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

PRECISATO che il succitato contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, come prescritto dal succitato D.L. 18 ottobre 2016 n. 189, sarà stipulato previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche;

DATO ATTO che si procederà con successivo e separato atto ad autorizzare e dare mandato al Responsabile competente di provvedere alla sottoscrizione dei predetti contratti di co.co.co. ai sensi della normativa sopra meglio esplicitata;

RITENUTO altresì, per quanto evidenziato in precedenza, di dover aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, competenza 2017, per l'emergenza sisma, prevedendo:

- l'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità personale con qualifica di Istruttore amministrativo di vigilanza con specifiche competenze in campo giuridico e di polizia locale categoria C1,
- l'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità personale con qualifica di Istruttore direttivo tecnico ingegnere o architetto con specifiche competenze in ambito urbanistico/edilizio, Lavori Pubblici e Informatica categoria D1;
- la sottoscrizione, ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 50-bis del D.L. 18 ottobre 2016 n. 189 convertito in legge 15.12.2016 n. 229, come modificato D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 e nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione avviate ma non ancora concluse, di n. 2 contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabile, salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di sottoscriverne più di due, ma comunque nel limite massimo di spesa corrispondente alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale di n. 2 unità dipendenti appartenente alla categoria D dalla contrattazione

collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, da destinare all'UFFICIO SISMA dell'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE;

RILEVATO che l'art. 33 D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e che nel Comune non sussistono eccedenze;

DATO ATTO che dalla ricognizione della dotazione organica effettuata con D.G.C. n. 34 del 6/03/2017 emerge che non sussistono eccedenze di personale;

VISTI:

- l'art.1 - comma 557 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come sostituito dall'art.14 co. 7 del D.L. n. 78/20010, convertito con modificazioni in legge n.122/2010;
- l'art. 76, co. 4 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazione in Legge n.133/2008, il quale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, vieta agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale essendo inserita nell'allegato 1 del D.L. 17/10/2016 n. 189 non è soggetta al pareggio di bilancio per l'anno 2016 (ex patto di stabilità) ed ha rispettato il patto di stabilità 2015;

ATTESO che questa Amministrazione può procedere, alla luce dell'art.50-bis del D.L. n. 189/2016, convertito in legge 15.12.2016 n. 229, ad assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

EVIDENZIATO, altresì, che l'Ente con precedente atto di Giunta Comunale n. 34 del 6/03/2017 ha provveduto alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, debitamente comunicato al Ministero degli Interni - Dipartimento della Funzione Pubblica;

DATO ATTO che questo Comune ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art.48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) con Deliberazione di G.C. n. 33 del 6.03.2017;

EVIDENZIATO che dalla denuncia annuale del personale dipendente questo Ente risulta in regola con gli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/99;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO il comma 4-bis dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2011 introdotto dal comma 1 dell'art. 35 D. Lgs. n. 150/2009 in base al quale la programmazione triennale del

fabbisogno del personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;

DATO ATTO che la pianta organica ad oggi vigente è quella approvata con deliberazione di n. 126 del 30.09.2016 recante “Riorganizzazione Pianta organica dell’Ente e modifica programmazione fabbisogno del personale annuale 2016 e triennale 2016/2018”;

RITENUTO, per quanto evidenziato in premessa, di dover approvare il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019, dando atto che le risorse necessarie a finanziare le assunzioni legate all’emergenza sisma di cui all’art. 50 bis del DL 189/2016 convertito in Legge 229/2016 sono quelle della contabilità speciale per il sisma;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area contabile;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione viene richiesto il parere del Revisore dei Conti che sarà unito alla deliberazione di Giunta;

VISTE le norme vigenti in materia di relazioni sindacali, e in particolare l’art. 6 del C.C.N.L. del comparto Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 e l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dato atto che i soggetti sindacali saranno informati del contenuto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

TENUTO CONTO dei limiti predetti e dell’esigenza del rispetto degli equilibri di bilancio, valutato in tale contesto il programma del fabbisogno di personale più idoneo ad assicurare il necessario andamento dei servizi;

VISTO il seguente prospetto redatto ai sensi dell’art. 39 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, costituente il piano occupazionale per il triennio 2017/2018/2019, nel quale vengono individuati i posti da ricoprire temporaneamente per le necessità evidenziate dai servizi nonché i posti da coprire a tempo indeterminato, e precisata la procedura che dovrà essere attivata per la copertura temporanea;

DATO ATTO di proporre il seguente programma:

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PIANO OCCUPAZIONALE  
TRIENNIO 2017/2018/2019

<b>CESSAZIONI ANNO 2016</b>	<b>CAT. E POS. EC.</b>	<b>DECORRENZA PREVISTA</b>
Istruttore direttivo Amministrativo	Cat. D1 – POS. EC. D2	01/07/2017

<b>POSTI DA RICOPRIRE A TEMPO DETERMINATO E RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE (DL 189/2016 CONVERTITO IN LEGGE 229/2016, COME MODIFICATO DAL DL</b>	<b>PROCEDURA DI COPERTURA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
N. 2 Istruttori amministrativi di vigilanza Cat. C1	Graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato presso l'Ente e/o selezione per la specifica professionalità	Assunzione a tempo determinato
N. 2 Istruttori direttivi tecnici architetti o ingegneri Cat. D1	Selezione per la specifica professionalità richiesta	Assunzione a tempo determinato
N. 2 Contratti di lavoro autonomo assimilati ai costi di cui alla cat. D1	Verifica dei requisiti e colloquio	Assunzione mediante contratto/convenzione di co.co.co

<b>POSTI DA RICOPRIRE A TEMPO</b>	<b>PROCEDURA DI COPERTURA</b>	<b>SOLUZIONE</b>
N. 1 Istruttore di vigilanza Cat. C1	Concorso pubblico	Assunzione a tempo indeterminato

EVIDENZIATO altresì che per il triennio 2017-2019 non sono al momento previste altre assunzioni oltre a quelle contenute nel prospetto sopra evidenziato, potendosi riservare, la Giunta Comunale, eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alle esigenze di personale e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità del bilancio comunale;

DATO ATTO che le previsioni del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti complessivi della spesa del personale previsti nel Bilancio pluriennale 2017-2019, e nel bilancio di Previsione dell'anno 2017 in corso di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate, il programma del fabbisogno del personale per l'anno 2017 e triennale 2017-2019, dettagliatamente riportato in premessa nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa di personale;
3. DI DARE ATTO che la copertura dei posti vacanti rispetta pienamente i dettami di legge volti al contenimento della spesa del personale, in linea con le vigenti indicazioni normative;
4. DI RISERVARSI eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alle esigenze di personale e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità del bilancio comunale;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali per quanto di competenza;
6. DI DARE ATTO che le assunzioni legate alla fase post sisma di cui all'art. 50 bis del DL189/2016, convertito in legge 229/2016, sono in deroga rispetto ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. DI AFFIDARE ai responsabili di servizio l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti l'attuazione del piano in oggetto, assegnando le necessarie dotazioni finanziarie da imputare negli appositi capitoli di bilancio di previsione per l'esercizio 2017, in corso di approvazione e disponendo la prenotazione della spesa, come in premessa evidenziato, a seguito dell'avvio delle procedure di assunzione per la copertura dei posti a tempo determinato ed indeterminato;
8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

**ACQUISITI**, altresì, sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

*Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano,*

### DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate, il programma del fabbisogno del personale per l'anno 2017 e triennale 2017-2019, dettagliatamente riportato in premessa nel rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa di personale;
3. DI DARE ATTO che la copertura dei posti vacanti rispetta pienamente i dettami di legge volti al contenimento della spesa del personale, in linea con le vigenti indicazioni normative;
4. DI RISERVARSI eventuali successive modifiche o integrazioni al suddetto programma, in relazione alle esigenze di personale e nel rispetto delle disposizioni normative e delle effettive disponibilità del bilancio comunale;
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali per quanto di competenza;
6. DI DARE ATTO che le assunzioni legate alla fase post sisma di cui all'art. 50 bis del DL189/2016, convertito in legge 229/2016, sono in deroga rispetto ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. DI AFFIDARE ai responsabili di servizio l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti l'attuazione del piano in oggetto, assegnando le necessarie dotazioni finanziarie da imputare negli appositi capitoli di bilancio di previsione per l'esercizio 2017, in corso di approvazione e disponendo la prenotazione della spesa,

come in premessa evidenziato, a seguito dell'avvio delle procedure di assunzione per la copertura dei posti a tempo determinato ed indeterminato;

Inoltre,  
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

### **DELIBERA**

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 04-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
Annessi Marisa

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della copertura finanziaria:

- Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.

- Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	IAcc.

- Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Amandola, li 06-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco  
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA

-----  
-  
=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Prot. n. 4661**

**Amandola, li 03-04-17**

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 03-04-17 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

**Amandola, li 03-04-17**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA**

-----  
-  
=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno **06-03-17**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000);

**Amandola, li 03-04-17**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
BOLLI STEFANIA**